

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 36

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 4 settembre 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 183. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2007.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di uguaglianza.
 - Codice penale, art. 157, comma quinto.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 1
- N. 184. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 ottobre 2005.
Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Applicabilità della forma prevista per le notificazioni successive alla prima notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore di fiducia) - Lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa.
 - Codice di procedura penale, art. 157, comma 8-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60.
 - Costituzione, artt. 24 e 111, comma terzo..... Pag. 2
- N. 185. Ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'8 aprile 2013
Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la soccombenza nel procedimento presupposto non preclude il diritto alla "equa soddisfazione" per la sua irragionevole durata - Contrasto con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
 - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
 - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali..... Pag. 3
- N. 186. Ordinanza del Tribunale di Benevento del 28 giugno 2012
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni - Applicabilità, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 2011, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis c.p.c. - Previsione con norma retroattiva di interpretazione autentica - Contrasto con l'interpretazione precedentemente enunciata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 (secondo cui la riduzione opera sempre e automaticamente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) - Violazione dei limiti costituzionali all'efficacia retroattiva delle leggi - Violazione del principio di ragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento tra cause di opposizione già definite o ancora pendenti all'entrata in vigore della norma



interpretativa, inosservanza dei limiti della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico nonché della tutela dell'affidamento quale principio connaturato allo Stato di diritto, lesione dei principi della tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, per inosservanza del divieto di interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia (salvo che per ragioni imperative di interesse generale), sancito a garanzia della preminenza del diritto e dell'equo processo - Conseguente violazione di vincoli internazionali - Invasione della sfera giurisdizionale riservata alla magistratura ordinaria.

- Legge 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Pag. 10

N. 187. Ordinanza del Tribunale di Latina del 22 maggio 2013.

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciato mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa e della c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione della Sezione distaccata di Gaeta ed inclusione dei comuni di Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel Tribunale di Cassino - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'imparzialità e della parità di trattamento - Violazione del diritto di azione in giudizio - Eccesso di delega - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, n. 1, artt. 1 e 2 (limitatamente all'inclusione nell'elenco di cui all'Allegato 1 dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia).
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 76 e 97, primo comma.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione della Sezione distaccata di Gaeta ed inclusione dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel Tribunale di Cassino - Violazione del principio del giudice naturale.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, n. 1, artt. 1, 2 (limitatamente all'inclusione nell'elenco di cui all'Allegato 1 dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel Tribunale di Cassino) e 9.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione della Sezione distaccata di Gaeta dal Tribunale di Latina - Violazione del principio di copertura di bilancio.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.
- Costituzione, art. 81.

Pag. 14



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 183

*Ordinanza del 29 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Firenze - sez. distaccata Empoli
nel procedimento penale a carico di Savone Salvatore e Savone Alessandro*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Violazione del principio di uguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Il Giudice On. decidendo sulle questioni sollevate dalla difesa degli imputati Savone Salvatore e Savone Alessandro, sentito P.M. ed il difensore della parte civile:

rilevato che questo Giudice è chiamato a giudicare su reati oggi di competenza del Giudice di Pace, in virtù dell'art. 4 del d.l.vo n. 274/00, commessi dopo la pubblicazione della norma ma precedentemente alla sua entrata in vigore;

rilevato che in base agli artt. 64, comma 2, e 63, comma 1, della norma devono trovare applicazione, da parte del Giudice diverso, le pene stabilite nel titolo II;

rilevato che, quanto al contestato reato di cui all'art. 582 c.p., seppure da ritenersi più grave in quanto punito con pena pecuniaria o paradedentiva in virtù dell'art. 52, comma 2, lettera *b*), dovrebbe applicarsi la prescrizione più breve di cui all'art. 157 comma V° c.p. e dovrebbe di conseguenza esserne, ad oggi, dichiarata la prescrizione, mentre per i reati meno gravi dell'art. 594 e 612, 1° comma, pure contestati agli imputati, dovrebbe applicarsi, in quanto puniti con la pena della multa ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. *a*) e dell'art. 52, comma 1, la prescrizione ordinaria di sei anni;

ritenuto, pertanto, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 157, comma V, c.p. attualmente vigente nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale come sopra evidenziata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio.

Dispone altresì la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Empoli, 29 marzo 2007

Il giudice: SANI

13C00275



N. 184

*Ordinanza del 27 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Firenze - sez. distaccata Empoli
nel procedimento penale a carico di Alderotti Maurizio*

Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Applicabilità della forma prevista per le notificazioni successive alla prima notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore di fiducia) - Lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa.

- Codice di procedura penale, art. 157, comma 8-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60.
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Il Giudice, decidendo sulla questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, III° comma, Cost., dell'art. 157, comma 8-bis, introdotto dalla legge n. 60/05 di conversione del DL 17/05 sollevata dal difensore dell'imputato Alderotti Maurizio, osserva:

la questione di legittimità costituzionale appare certamente rilevante poiché all'imputato è stato notificato il decreto di citazione a giudizio nelle forme previste dalla norma censurata ed il difensore si è pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che dovrebbe essere pronunciata qualora si ritenesse la validità della detta notifica;

la questione appare inoltre non manifestamente infondata giacché il meccanismo notificatorio della norma presuppone che l'indagato, avendo nominato un proprio difensore, conservi con lo stesso quel rapporto fiduciario atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali da notificarsi nel prosieguo delle indagini. Questa considerazione, tuttavia, non appare convincente e soprattutto sufficiente ai fini della piena garanzia del diritto di difesa, poiché si fonda su previsione (ovvero conservazione del rapporto assistito — difensore) meramente ipotetica. Il giudizio deve essere particolarmente severo con riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio, atto in relazione al quale devono maggiormente sussistere le garanzie di cui all'art. 111, comma III° Cost., cosicché la questione appare non manifestamente infondata proprio in relazione al meccanismo di notifica di questo atto.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. come introdotto dalla L. n. 60/05 di conversione del DL n. 17/05 per contrasto con gli artt. 24 e 111, III° comma, Cost. nella parte in cui si prevede che nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione e giudizio.

Dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento a carico di Alderotti Maurizio.

Ordina la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti del Parlamento.

Empoli, 27 ottobre 2005

Il giudice onorario: SANI

13C00276



N. 185

*Ordinanza dell'8 aprile 2013 emessa della Corte d'appello di Reggio Calabria
nel procedimento civile promosso Epifanio contro Ministero della Giustizia.*

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Misura dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore specificazione o limite - Conseguente impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la soccombenza nel procedimento presupposto non preclude il diritto alla "equa soddisfazione" per la sua irragionevole durata - Contrasto con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

LA CORTE DI APPELLO

Nella persona del Consigliere dott. Emilio Iannello, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale iscritto al n. 58/2013 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex l. n. 89/2001, ad istanza di Grosso Epifanio, nato a Messina il 28.05.1952 ed ivi residente in Viale Giostra, cpl. Poker, cod. fisc. GRS PFN 52E28 F158D, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pollicita del Foro di Patti per procura in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, resistente;

Visto il ricorso presentato in data 20 marzo 2013 da Grosso Epifanio, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata di una controversia di lavoro da lui promossa, con ricorso depositato in data 8 giugno 2002, avanti la sezione lavoro del Tribunale di Messina, contro Banco di Sicilia S.p.a., per impugnazione di licenziamento (controversia conclusa con il rigetto della domanda all'esito di giudizio articolatosi in tre gradi);

Vista la documentazione allegata,

OSSERVA

1. - La fattispecie.

Il giudizio presupposto è stato, definito con sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 15875/12 del 20 giugno - 20 settembre 2012 che ha rigettato il ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, in data 8 luglio 2009, che a sua volta aveva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale il Giudice del lavoro di Messina aveva interamente rigettato la domanda condannando il ricorrente alle spese.

L'odierno ricorrente all'esito del giudizio presupposto è dunque risultato interamente soccombente.

2. - La disciplina applicabile alla fattispecie. La norma censurata.

Reputa questo decidente che la nuova disciplina dettata in tema di equa riparazione per effetto delle modifiche introdotte alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dall'art. 55 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (recante Misure urgenti per la crescita del Paese: c.d. decreto Sviluppo), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare la norma, decisamente innovativa, contenuta nel nuovo art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 (a mente della quale, «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma i, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»), debba necessariamente portare a non riconoscere, in tal caso, in alcuna misura, il preteso diritto all'indennizzo.



2.1. - Prima di concentrare l'attenzione su tale disposizione, giova prendere le mosse da altra previsione che vale a delineare un più ampio e coerente quadro di riferimento, anche se di per sé non ancora decisivo né univoco nel senso sopra indicato: ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 2-bis, comma 2, lett. a), 1. cit., secondo la quale «... l'indennizzo è determinato ... tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1, dell'art. 2 ...».

Onde apprezzarne la portata innovativa, è bene rammentare che, con riferimento alla previgente normativa, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (conformemente alla giurisprudenza della Corte E.D.U.), posta la regola del riconoscimento del diritto all'equa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio» e precisata altresì l'irrelevanza della «asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria» (v. ex aliis Cass. 12 aprile 2010, n. 8632; 9 aprile 2010, n. 8541), si ammette bensì che dell'esito del processo presupposto possa comunque tenersi conto ma solo qualora abbia un indiretto riflesso sull'identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell'eccessiva durata della causa, come accade «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», precisandosi inoltre che di dette situazioni, «costituenti abuso del processo» anche ai fini della commisurazione dell'indennizzo, «deve dare prova puntuale l'Amministrazione» non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (v. ex multis, da ultimo, Cass. 9 gennaio 2012, n. 35).

A fronte di un indirizzo così strutturato, la portata innovativa della previsione di cui all'art. 2-bis comma 2, lett. a) si apprezza sotto un duplice profilo.

Anzitutto perché la considerazione dell'esito del giudizio assume, nella nuova disciplina, bensì ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo, un ruolo non più eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo.

In secondo luogo, perché non può considerarsi più necessario, affinché l'esito del giudizio possa assumere un ruolo riduttivo dell'indennizzo, che lo stesso (e soprattutto l'abuso del processo alla base di esso richiesto) sia oggetto di un onere di allegazione e prova da parte dell'amministrazione, potendo e dovendo il giudice ex se - tanto più nel nuovo modello procedimentale a contraddittorio eventuale - sindacare e ponderare l'esito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti.

Nella stessa direzione si inserisce, ma con portata ancor più dirompente, la previsione qui censurata contenuta nel comma 3 del nuovo art. 2-bis, a tenore della quale «la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice».

2.2.1. - La previsione pone, anzitutto, un ancor più stretto legame tra valore della causa ed equa riparazione, stabilendo che il primo rappresenta un limite per il secondo.

In tale parte essa dà espressione ad una convinzione di comune buon senso particolarmente avvertita per le cause bagattellari: è, infatti, inimmaginabile che per l'eccessiva durata di un processo nel quale tuttavia si verta di beni o somme per un valore di poche centinaia o addirittura poche decine di euro, possa mai presumersi una sofferenza morale o paterna d'animo tale da meritare indennizzi di euro 750 anche solo 500 per ogni anno di ritardo.

2.2.2. - La norma, però, va al di là di tale equazione, giungendo nella seconda parte - a stabilire che l'indennizzo non possa essere superiore nemmeno al «valore del diritto accertato dal giudice», ove questo risulti inferiore al valore della causa.

Alla stregua di tale disposizione l'esito della causa assume, dunque, un rilievo ben maggiore di quello di mero parametro di commisurazione dell'indennizzo tra il minimo di euro 500 e il massimo di euro 1500 per anno o frazione di anno stabiliti dal primo comma dell'art. 2-bis, imponendo una liquidazione anche al di sotto di tale limite («anche in deroga al comma 1», precisa la norma) ove inferiore ad esso sia appunto il valore del diritto accertato dal giudice.

Il significato oggettivo di tale disposizione induce, come detto, a ritenere che nulla possa essere liquidato nel caso in cui il diritto fatto valere in giudizio sia giudicato inesistente, finendo, di fatto, a condizionare all'esito almeno in parte vittorioso del giudizio presupposto l'accogliibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dello stesso.



Sul piano logico, infatti, non sembra contestabile che, almeno ai fini della norma in esame, l'accertamento negativo della sussistenza di un diritto equivale all'accertamento che il diritto fatto valere in giudizio è inesistente (e come tale, per così dire, «vale zero»).

Non può sfuggire pertanto il paradosso (ed anche la violazione del fondamentale parametro di cui all'art. 3 Cost.) cui si incorrerebbe a ritenere che, posto il valore della causa uguale a 100: *a*) in caso di diritto accertato uguale a io, sia liquidabile un indennizzo non maggiore di 10; *b*) in caso di radicale rigetto della domanda, sia invece liquidabile un indennizzo maggiore fino al limite di 100. Occorrerebbe presumere cioè, ma non si vede con quale plausibilità logica, che la durata irragionevole del processo sia fonte per la parte di sofferenza morale maggiore in caso di totale rigetto della sua domanda e minore in caso di parziale accoglimento.

2.3. - È tutt'altro che certo, peraltro, che una tale interpretazione della norma, fondata sulla sua insuperabile formulazione letterale, vada oltre l'intenzione del legislatore, potendosi rinvenire da altre parti della novella indici alquanto significativi nella medesima direzione.

Tali sono anzitutto le disposizioni che escludono il diritto all'indennizzo in caso di esito del giudizio conforme alla proposta conciliativa o a quella ricevuta in sede di mediazione (art. 2, comma 2-*quinquies*, lett. *b*, *c*): ipotesi queste ultime rispetto alle quali l'aver agito infondatamente in giudizio costituisce sicuramente un minus (dal punto di vista del riconoscimento che nel giudizio presupposto hanno ricevuto le ragioni fatte valere dalla parte).

Ma rilievo convergente deve darsi anche:

alla già vista disposizione che indica l'esito del processo tra i parametri cui aver necessariamente riguardo per la commisurazione dell'indennizzo;

alla modifica dell'art. 4 che ha reso improponibile la domanda anteriormente alla conclusione del procedimento con provvedimento definitivo;

alla norma contenuta nel novellato art. 3 comma 3, lett. *c*) che impone al ricorrente di depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza o ordinanza irrevocabile che ha concluso il giudizio.

L'importanza che - come da tali ultime modifiche si trae con evidenza - viene attribuita al fatto che il giudice dell'equa riparazione sia posto in condizione di conoscere l'esito definitivo del giudizio, non altrimenti può spiegarsi se non con il preponderante rilievo attribuito dal legislatore nazionale a tale aspetto della vicenda, quale parametro determinativo della liquidazione dell'indennizzo.

Indiretta conferma della ragionevolezza di tale interpretazione si trae, infine, dalla relazione al disegno di legge di conversione, e in particolare dall'osservazione ivi contenuta secondo cui tra le finalità della riforma vi è quella di «non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell'attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che l'indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo «presupposto»»).

Tale passaggio sembra invero tradire la piena consapevolezza da parte del legislatore che il principio da sempre affermato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in piena adesione alla stessa, in quella della Corte di Cassazione, secondo cui l'equa riparazione spetta anche alla parte pienamente soccombente, è causa di distorsioni nel funzionamento e nell'impostazione teorica stessa dei fondamenti e della natura del diritto all'equa riparazione.

Secondo la relazione, la riforma non interverrebbe su distorsione ma si limiterebbe a perseguire l'obiettivo di non allargarne le maglie. Alla stregua però di quanto sopra si è detto, gli strumenti di fatto introdotti e da ultimo analizzati - prescindendo del tutto; nell'attribuire il visto rilievo all'esito del giudizio, dall'accertamento dell'esistenza di un atteggiamento negligente, strumentale o abusivo a fondamento della domanda rigettata o della resistenza a quella interamente accolta - appaiono oggettivamente idonei anche a contrastare in radice il principio suddetto.

2.4. - Non ignora questo decidente che indice di segno contrario è rappresentato dalla previsione, contenuta nel comma 2-*quinquies* lett. *a*) dell'art. 2 1. Pinto, secondo la quale non può essere riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte soccombente «condannata a norma dell'art. 96 del codice di procedura civile».

Alla stregua di tale disposizione, affinché sia escluso l'indennizzo dovrebbe concludersi che non possa bastare la mera soccombenza, occorrendo che la parte soccombente sia stata condannata per responsabilità processuale aggravata.



L'argomento, in effetti, è tutt'altro che debole, ma ancor più difficilmente superabile rimane l'ostacolo rappresentato dalla soglia del valore del diritto accertato chiaramente dettata come soglia alla liquidazione dalla disposizione qui censurata che, pur dedicata alla «misura dell'indennizzo» e non ai presupposti dello stesso, finisce con il pesare maggiormente della prima in sede applicativa, non vedendosi, infatti, come giustificare e come parametrare l'indennizzo in favore del soccombente in modo coerente con tale limite.

Meno cogente appare, invece, sul piano applicativo, la norma di cui all'art. 2, comma 2-*quinquies* lett. a), la quale, a ben vedere, si limita a identificare un gruppo di ipotesi (giudizi presupposti in cui la parte che richiede l'indennizzo sia risultata soccombente e sia stata anche condannata per responsabilità processuale aggravata) all'interno di un gruppo di ipotesi più ampio (giudizi presupposti in cui la parte che chiede l'indennizzo sia risultata interamente soccombente), riferendo solo al primo circoscritto sottoinsieme il previsto effetto dell'esclusione, a priori, del diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo.

In mancanza di altro indice normativo è evidente che il criterio interpretativo dell'argomento a contrario varrebbe da solo a dimostrare che per tutte le altre ipotesi rientranti nell'insieme più ampio, ma non nel sottoinsieme più ridotto, la mera soccombenza non possa di per sé ritenersi motivo di esclusione dall'equa riparazione.

Detto altro indice normativo però esiste, ed è rappresentato l'appunto dalla norma qui censurata.

Questa invero ha evidentemente uno spettro di azione più ampio, capace di investire, sia pure come detto non riguardando in astratto i presupposti del diritto all'indennizzo ma incidendo piuttosto sulla concreta commisurazione dello stesso, l'intero e più ampio gruppo di ipotesi sopra considerato e di farlo altresì, in ragione di una formulazione testuale evidentemente non ben ponderata, in termini così radicali da privare di fatto la distinzione tra le due ipotesi se non di senso, certamente di ogni pratica utilità.

Le rationes sottese alle due norme sono, infatti, chiaramente diverse: per la prima essendo rappresentata dalla impossibilità di ipotizzare una qualunque sofferenza morale per l'irragionevole durata del processo in presenza di un comprovato atteggiamento strumentale e abusivo della parte, per la seconda essendo invece rappresentata da una esigenza di porre un limite razionale alla valutazione del danno, pur a priori non escluso, e alla correlata liquidazione dell'indennizzo. Lo strumento prescelto per fissare tale ultimo limite si rivela, però, evidentemente più potente rispetto ai limitati obiettivi per i quali era stato probabilmente pensato o entro i quali può comunque ritenersi giustificato in relazione ai parametri accettati nella giurisprudenza europea, finendo come detto ad abbassare la soglia dell'indennizzo fino ad annullarlo del tutto nel caso della soccombenza.

A tutto concedere non può non registrarsi un insanabile contrasto, quantomeno agli effetti pratici, tra le due norme, il che però, lungi dal poter autorizzare l'interprete a una mera disapplicazione della seconda nella parte in cui risulti in contrasto con la prima, ne rafforza piuttosto il sospetto di incostituzionalità.

Non si conoscono comunque orientamenti giurisprudenziali favorevoli a riconoscere il diritto all'equa riparazione, sotto il vigore della nuova disciplina, alla parte soccombente del processo presupposto, registrandosi piuttosto, al contrario, già diverse pronunce di rigetto (v ex aliis App. Bari, decr. 25 settembre 2012, nel proc. n. 547/12 V.G.; Id., decr. 6 novembre 2012, nel proc. n. 610/12 V.G.; Id., decr. 6 novembre 2012, nel proc. n. 613/12 Id., decr. 15 gennaio 2013, nel proc. n. 641/12 V.G.; App. Caltanissetta, decr. 7 febbraio 2013).

3. - Il parametro costituzionale di riferimento. La rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Il dubbio di costituzionalità della norma suindicata nasce dal contrasto della stessa con l'art. 6, § 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretata dalla giurisprudenza de fo; Corte europea dei Diritti dell'Uomo, nella misura in cui tale norma, nella detta interpretazione, può e deve intendersi assurta a parametro di costituzionalità della legge interna per effetto del richiamo operato dall'art. 177 Cost.

3.1. - Al riguardo è opportuno anzitutto brevemente tratteggiare le coordinate giuridiche entro le quali questo decidente ritiene doversi muovere nel districarsi tra i rapporti tra norme interne e norme CEDU:

i) prima regola deve considerarsi quella (costantemente affermata dalla Corte di Cassazione a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 26 gennaio 2004, n. 1338, n. 1339, n. 1340 e n. 1341 e quindi avallata anche dalla Corte costituzionale a partire dalle note sentenze gemelle del 2007, nn. 348 e 349, e con numerose successive pronunce, sino, da ultimo, all'ordinanza 7 giugno 2012, n. 150) secondo cui il giudice comune ha il dovere di «applicare il diritto nazionale conformemente alla Convenzione» e di «interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea»; a tal fine secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudice



comune deve anzitutto individuare la norma della Convenzione applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame e, nel verificare se essa sia vulnerata dalla disposizione interna, ciò deve fare avendo riguardo alla norma CEDU quale risulta dall'interpretazione della Corte di Strasburgo (v. Corte cost. 22 luglio 2011, n. 236 contenente una completa rassegna delle pronunce che, a partire dalle sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349 del 2007, hanno affermato detto principio). Egli non può «sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo», che deve applicare nel significato attribuitole da quest'ultima, avendo tuttavia riguardo alla «sostanza di quella giurisprudenza», e dunque potendo in tal senso giovare degli specifici margini di apprezzamento riservati al giudice nazionale (Corte cost. 26 novembre 2009, n. 311; 22 luglio 2011, n. 236, cit.);

ii) tale dovere opera «per quanto possibile», e quindi solo nei limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa legge», che il giudice non può violare, essendo ad essa «pur sempre soggetto», con la conseguenza che qualora rilevi un contrasto della norma interna con la norma convenzionale, al quale non possa porre rimedio mediante l'interpretazione conforme, è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della prima, in riferimento all'art. 177, primo comma, Cost., poiché è privo del potere di non applicare la disposizione interna (v in tal senso, proprio in materia di equa riparazione, Cass. 11 marzo 2009, n. 5894).

Siffatti principi, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono stati stati dapprima implicitamente confermati da una serie di sentenze del 2010 e dell'inizio del 2011 (sentenze 5 gennaio 2011, n. 1; 4 giugno 21 n. 196; 28 maggio 2010, n. 187; 15 aprile 2010, n. 138; 12 marzo 2010, n. 93) quindi, sono stati ribaditi, quanto all'inesistenza del potere del giudice comune di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma convenzionale, dalla sentenza 11 marzo 2011, n. 80, i cui principi sono stati confermati da successive pronunce (sentenze 11 novembre 2011, n. 303; 22 luglio 2011, n. 236; 8 giugno 2011, n. 175; 7 aprile 2011, n. 113; ordinanze 8 giugno 2011, n. 180; 15 aprile 2011, n. 138) e, di recente, hanno ricevuto il conforto della Corte di giustizia (sentenza 24 aprile 2012, n. C-571/10, Kambe-raj, secondo la quale «il rinvio operato dall'art. 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa»).

3.2. - Orbene, le esposte coordinate non possono che condurre, con riferimento alla questione descritta, ad investire della stessa la Corte costituzionale, sussistendo entrambi i presupposti richiesti dall'art. 23 legge 11.3.1953 n. 87, ossia la rilevanza della questione ai fini della decisione sulla proposta domanda e la non manifesta infondatezza della stessa.

Quanto alla rilevanza è appena il caso di ribadire che la norma additata a sospetto ha una diretta incidenza nella decisione sulla proposta domanda di equa riparazione: se ne fosse, infatti, confermata la legittimità costituzionale in applicazione della stessa la domanda (come in altri casi analoghi è stato deciso nei precedenti citati) andrebbe rigettata; in caso contrario essa andrebbe accolta, salvo solo una commisurazione tendenzialmente al minimo dell'indennizzo spettante, all'interno del range fissato nel primo comma dell'art. 2-bis e salvo sempre il limite rappresentato dal valore della causa.

Quanto alla sua non manifesta infondatezza la stessa appare altresì più che fondatamente predicabile, atteso che, da un lato, non può dubitarsi dell'irriducibile contrasto della norma interna (ripetesi, art. 2-bis comma 3, ultimo inciso, l. 89/2001) con la giurisprudenza della Corte europea sul tema, dall'altro, si deve anche escludere la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma interna.

3.2.1. - Sotto il primo profilo (contrasto della norma con la giurisprudenza europea) è noto che la Corte di Strasburgo ha sempre sottolineato l'irrelevanza della soccombenza del ricorrente, in sé e per sé considerata, ai fini del diritto alla «satisfaction équitable» dell'art. 40 della Convenzione, in ragione del rilievo che la parte indipendentemente dall'esito della causa, ha comunque subito una diminuzione della qualità della vita in conseguenza dei paterni d'animo sopportati durante il lungo arco temporale che ha preceduto la definitiva decisione della sua posizione processuale (v. ex aliis Corte europea diritti dell'uomo, 19 febbraio 1992, Paulsen-Medalen c. Svezia, in Recueil 1998, I, p. 132, che, in un caso in cui una madre protestava contro alcune restrizioni al diritto di visitare i propri figli, dati in affidamento, ha riconosciuto alla ricorrente la somma di 10.000 corone titolo di «equa soddisfazione» ai sensi dell'art. 41 della convenzione, anche se le restrizioni in questione erano state confermate nei vari gradi di giudizio).

Un siffatto principio è da sempre stato ribadito, sotto il vigore della previgente disciplina, dalla Corte di Cassazione essendosi da sempre affermato - come già visto - che il danno non patrimoniale non è escluso dall'esito negativo del processo, ovvero dall'elevata possibilità del rigetto della domanda e che, per ritenere infondata la domanda, occorre, come pure sopra già accennato, che la parte si sia resa responsabile di lite temeraria, o comunque di un vero e proprio abuso del processo (da ultimo Cass. 12 aprile 2010, n. 8632; Cass. 9 aprile 2010, n. 8541), del quale deve dare prova la



parte che la eccepisce (tra le molte, Cass. 19 gennaio 2010, n. 819). Secondo la Corte di Cassazione, per negare l'esistenza del danno, può bensì assumere rilievo la «chiara, originaria e perdurante certezza sulla inconsistenza» del diritto fatto valere nel giudizio, con l'avvertenza che non «equivale a siffatta certezza originaria la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo della azione» (Cass. 2 aprile 2010, n. 8165; 2008, n. 24269).

Il descritto quadro internazionale, normativo e giurisprudenziale, di riferimento non può considerarsi rilevante mutato, per il profilo in esame, a seguito dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2010, del nuovo art. 35 co. 3° lett. b) della Convenzione EDU, che consente al giudice di Strasburgo di dichiarare irricevibile il ricorso individuale ex art. 34 per il quale il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio rilevante, salve le ipotesi (c.d. clausole di salvaguardia) di mancato esame del caso da parte del giudice nazionale, oppure di compressione di diritti umani convenzionali.

Occorre al riguardo osservare che i contorni e i riflessi operativi di una tale condizione di ricevibilità (comunemente definita *de minimis non curat praetor* e finalizzata a ridurre il contenzioso su violazioni di minima entità) non risultano ancora chiari e consolidati.

A quanto consta, le uniche applicazioni sono state fatte: a) per escludere il diritto all'equa riparazione in relazione alla equità di un procedimento penale conclusosi con la condanna a multa per € 150,00 oltre ad € 22,00 per spese e al ritiro di un punto dalla patente di guida, (sent. 19.10.2010, Rinck c. Francia); b) per escludere l'equa riparazione reclamata dall'imputato per la durata irragionevole di un processo penale conclusosi però, proprio a ragione della sua durata, con il proscioglimento dell'imputato medesimo per prescrizione del reato, che la Corte ha ritenuto idonea ad integrare una *compensatio lucri cum damno* a favore del ricorrente (Corte EDU 6 marzo 2012, Gagliano c. Italia: in tale caso tuttavia la Corte ha poi comunque condannato lo Stato italiano al pagamento di una somma di euro 500, forfettariamente determinata, oltre spese, per il danno morale subito dal ricorrente per l'eccessiva durata del procedimento *ex lege* Pinto).

In altra sentenza infine, la Corte di Strasburgo, dopo aver rilevato che «la giurisprudenza, ancora limitata, fornisce solo parzialmente i criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto la soglia minima di gravità per giusticare un esame da parte di un giudice internazionale»; che «la valutazione di questa soglia è, per sua natura, relativa e dipende dalle circostanze del caso di specie» (§ 33); che occorre comunque «tener conto dei seguenti elementi: la natura del diritto che si presume violato, la gravità dell'incidenza della violazione allegata nell'esercizio di un diritto e/o le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente» (§ 34) (ma - si aggiunge nella sentenza Gagliano, cit., § 55- anche «della percezione soggettiva del ricorrente e della posta in gioco oggettiva della controversia»), ha poi affermato il principio secondo cui, a fronte di una grave violazione del principio di durata ragionevole del processo, «l'entità della causa innanzi ai giudici nazionali può essere determinante soltanto nell'ipotesi in cui il valore sia modico o irrisorio» (sentenza 18 ottobre 2010, Giusti c. Italia, § 35).

A ben vedere nulla autorizza a ritenere che una tale clausola, essendo rapportata a parametri ulteriori e diversi dal mero esito della causa e legati piuttosto alla considerazione delle variabili circostanze del caso concreto, possa di per sé comportare una revisione dei descritti parametri talmente radicale da potersi prevedere che, in forza della stessa, possa escludersi *tout court*, sempre e in ogni caso, la riconoscibilità dell'equo indennizzo alla parte soccombente.

3.2.2. - Sotto il secondo profilo (possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna tale da renderla compatibile con il parametro pattizio come interpretato dalla giurisprudenza europea), non può non ribadirsi che ogni pur dovuto tentativo in tale direzione è destinato a scontrarsi con l'insuperabile dato testuale della norma, che impedisce di liquidare un indennizzo misura superiore al «valore del diritto accertato».

La lettera di tale ultima disposizione non sembra in particolare consentirne una interpretazione restrittiva e correttiva nel senso di ritenere - come pure è stato sostenuto in uno dei primi commenti - che «il riferimento al diritto accertato dal giudice costituisca un limite nella determinazione del valore della causa così come avviene per individuare lo scaglione di valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legali»: l'analisi logica della frase e l'uso della disgiuntiva «o», rafforzato peraltro dall'inciso condizionale «se inferiore», evidenziano inconfutabilmente che il valore del diritto accertato viene indicato, in alternativa a quello del valore della causa, come limite alla «misura dell'indennizzo» e non come criterio di determinazione del «valore della causa».

Una diversa lettura finirebbe, dunque, col tradursi in una interpretazione *contra legem*, come detto non consentita nemmeno se si tratta di armonizzare la norma interna al parametro costituzionale rappresentato dalla CEDU, in forza del richiamo ai «vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» contenuto nell'art. in Cost., dovendo, in tal caso, una siffatta opera di raccordo tra fonte interna e fonte internazionale in conflitto essere necessariamente rimessa alla Corte delle leggi nei termini, e con le consequenziali statuizioni, di cui al dispositivo.



4. - È infine appena il caso di precisare che, ancorché la fattispecie nel presente giudizio esaminata sia quella del rigetto integrale della domanda (soccombenza della parte ricorrente nel processo presupposto), il sollevato dubbio di costituzionalità della norma citata è destinato a porsi, nei medesimi termini, anche nell'ipotesi inversa di soccombenza della parte resistente (o convenuta) nel processo presupposto, ovviamente ove sia questa a proporre la domanda per equa riparazione.

Ed invero, sembra evidente che il riferimento al valore del diritto accertato va rapportato alla posizione che nel processo presupposto assumeva la parte che avanzi richiesta d'indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001.

In tal senso, non deve fuorviare la considerazione che, nel caso di soccombenza del convenuto, il giudizio presupposto si sia concluso ovviamente con l'accoglimento della domanda avanzata dall'attore e quindi con il positivo accertamento del diritto da quest'ultimo fatto valere, posto che, ai fini qui in considerazione, rileva piuttosto l'altra faccia di quella statuizione che, per il convenuto, equivale al rigetto delle sue tesi difensive.

Per converso, del resto, anche nel caso, qui in esame, soccombenza della parte attrice, ove a richiedere l'indennizzo fosse la parte convenuta, vittoriosa in quel giudizio, nei confronti della stessa non varrebbe ovviamente il limite qui censurato, posto che, in rapporto alla sua posizione, il rigetto della domanda attrice equivale al pieno riconoscimento della fondatezza del suo diritto a contrastare la pretesa avversaria.

La norma censurata evoca, infatti, a ben vedere, il valore dell'accertamento contenuto nella sentenza; e un contenuto di accertamento è sempre presente in qualsiasi sentenza: di rigetto, di condanna, costitutiva o di mero accertamento (positivo o negativo) che sia.

Un tale contenuto poi è sempre bivalente rispetto alle posizioni delle parti in lite (per definizione, ovviamente, contrapposte).

L'attore dunque che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento di un suo diritto, chiede per l'appunto un accertamento positivo di una tale situazione giuridica; nella stessa causa ovviamente si contrappone la posizione del convenuto che, resistendo alla domanda, per ciò stesso implicitamente invoca un accertamento negativo di tale situazione, non rilevando, ai nostri fini, se ne faccia a sua volta oggetto di domanda riconvenzionale o semplicemente di mera difesa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23 legge 11.3.1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24.3.2001 nr. 89 (introdotto dall'art. 55 comma 1 lett. b) D.L. 22.6.2012 nr. 83, convertito con legge 7.8.2012 nr. 134), per contrasto con l'art. n7 della Costituzione, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al «valore del diritto accertato» senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, 8 aprile 2013

Il Giudice: IANNELLO



N. 186

*Ordinanza del 28 giugno 2012 emessa dal Tribunale di Benevento
nel procedimento civile promosso da Pennino Costruzioni Srl contro Saviano Michele*

Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni - Applicabilità, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 2011, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis c.p.c. - Previsione con norma retroattiva di interpretazione autentica - Contrasto con l'interpretazione precedentemente enunciata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 (secondo cui la riduzione opera sempre e automaticamente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) - Violazione dei limiti costituzionali all'efficacia retroattiva delle leggi - Violazione del principio di ragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento tra cause di opposizione già definite o ancora pendenti all'entrata in vigore della norma interpretativa, inosservanza dei limiti della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico nonché della tutela dell'affidamento quale principio connaturato allo Stato di diritto, lesione dei principi della tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo - Contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, per inosservanza del divieto di interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia (salvo che per ragioni imperative di interesse generale), sancito a garanzia della preminenza del diritto e dell'equo processo - Conseguente violazione di vincoli internazionali - Invasione della sfera giurisdizionale riservata alla magistratura ordinaria.

- Legge 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 24 maggio 2012 nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra Pennino Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Pennino, presso il cui studio sito in Benevento Via Pacevecchia n. 5 - posta elettronica certificata avvannaritapennino@puntopec.it - elettivamente domicilia, come da procura in atti, opponente, e Saviano Michele, rappresentato e difeso degli avv.ti Ida de Ciampis ed Ernesto Ruggiano, presso il cui studio sito in Benevento via Flora n. 6 - posta elettronica certificata idadeciampis@puntopec.it - elettivamente domicilia, come da procura in atti, opposto;

Ha pronunciato la seguente ordinanza

OSSERVATO IN FATTO

Con atto di citazione in data 30 settembre 2011, notificato a controparte in data 3 ottobre 2011, la Pennino Costruzioni s.r.l., costituitasi in giudizio in data 12 ottobre 2011, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 492/11 emesso dal Tribunale Ordinario di Benevento in data 14 giugno 2011, depositato il 22 giugno 2011, notificato il 13 luglio 2011, con il quale si ingiungeva il pagamento di euro 156.955,61 oltre accessori, in favore di Saviano Michele, cessionario del credito - giusta atto di cessione in data 1° luglio 2010 - vantato dall'ing. Saviano Luigi per prestazioni professionali rese nei confronti dell'opponente e consistite nella progettazione e direzione dei lavori inerenti la costruzione di un fabbricato sito in c/da San Vito di Benevento.

La Costruzioni Pennino s.r.l., citando in giudizio l'opposto per l'udienza del 10 febbraio 2012, deduceva a sostegno dell'opposizione l'estinzione del credito professionale dell'ing. Saviano Luigi mediante l'integrale pagamento avvenuto ancor prima della cessione del credito stesso all'opposto.

Inoltre allegava che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza del parere del competente Ordine Professionale e che in ogni caso la somma richiesta era eccessiva anche perché comprensiva di attività professionali non svolte dall'ing. Saviano Luigi.



L'opponente concludeva preliminarmente nel senso di essere autorizzata a chiamare in causa il cedente ing. Saviano Luigi e nel merito nel senso di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 15 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 82 disp. att. C.p.c., si costituiva in giudizio Saviano Michele, il quale deduceva preliminarmente la tardività della costituzione in giudizio dell'opponente con conseguente improcedibilità dell'opposizione.

In particolare l'opposto, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, rappresentava che l'opponente aveva notificato l'atto di citazione in opposizione in data 3 ottobre 2011, costituendosi in giudizio in data 12 ottobre 2011, quindi oltre il termine di cinque giorni previsto degli artt. 165 e 645 c.p.c.

Nel merito l'opposto evidenziava che la cessione del credito era stata notificata alla debitrice in data 7 luglio 2010, per cui ogni successivo eventuale pagamento effettuato dall'opponente in favore dell'originario creditore cedente non era opponibile ad esso cessionario.

Rilevava altresì la congruità del corrispettivo richiesto, anche in relazione alle tariffe professionali vigenti all'epoca delle prestazioni, e la non necessità del previo parere dell'Ordine Professionale al fine dell'ottenimento del provvedimento monitorio.

Concludeva, quindi, per la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione stante la tardività della stessa e in subordine per il rigetto dell'opposizione per infondatezza.

All'udienza del 15 febbraio 2012 l'opposto chiedeva fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni in considerazione dell'improcedibilità dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

L'opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'ing. Saviano Luigi evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, stante il disposto della legge 29 dicembre 2011 n. 218.

Il giudice istruttore rinviava la ulteriore trattazione della causa all'udienza del 24 maggio 2012 e in tale udienza l'opposto chiedeva al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

In particolare la difesa dell'opposto rilevava che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata proposta dalla Pennino Costruzioni s.r.l. dopo il chiaro arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, che aveva statuito come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645 comma 2 c.p.c., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo dalla mera proposizione dell'opposizione e quindi non soltanto nel caso di assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, conseguendone che la costituzione in giudizio dell'opponente oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione determina sempre l'improcedibilità dell'opposizione.

Secondo l'opposto la nuova norma introdotta dal legislatore all'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218, avente natura di interpretazione autentica retroattiva, contrasta con il principio di affidamento giuridico creatosi nella collettività in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite del 9 settembre 2010 ed è del tutto ingiustificata.


La difesa dell'opponente eccepiva l'inammissibilità della richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, concludendo per il rigetto della richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e insistendo per l'autorizzazione della chiamata in causa di Saviano Luigi.

RITENUTO IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale sollevata da parte opposta è rilevante e non manifestamente infondata.

Invero nel caso in cui l'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218 fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo, questo giudice, condividendo il principio giuridico espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, dovrebbe avviare a decisione la causa al fine di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo della Pennino Costruzioni s.r.l., per essersi la stessa costituita in giudizio oltre i cinque giorni previsti dall'art. 165, come letto in combinato disposto con l'art. 645 comma 2 c.p.c. nel testo vigente all'epoca di instaurazione del presente giudizio.

È, infatti, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente vada equiparata alla sua mancata costituzione e comporti l'improcedibilità dell'opposizione (Cass. 9648/92; 2707/90; 1275/80; 652/78).



Viceversa, qualora l'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218 fosse ritenuto costituzionalmente legittimo in quanto rispettoso dei limiti generali alla efficacia retroattiva delle leggi, questo giudicante non dovrebbe considerare fondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione e quindi dovrebbe trattare ed istruire la causa nel merito.

Riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, giova preliminarmente evidenziare che l'impugnata norma («Art. 2 — Disposizione transitoria — Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi presta si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, del medesimo codice») per il suo preciso tenore letterale non può essere interpretata in modo diverso dal senso fatto palese dal significato proprio delle parole, per cui non può essere disapplicata nella sua efficacia retroattiva, né interpretata in modo conforme ai principi costituzionali sanciti dal giudice delle leggi e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di retroattività delle leggi.

Invero, nel senso della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218 si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7792 del 17 maggio 2012, ma il caso preso in esame dalla Sezione Prima atteneva ad un'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo in data 6 marzo 2002, pertanto in epoca in cui la pregressa giurisprudenza della Corte era costante nell'affermare che il termine per la costituzione dell'opponente si riduce automaticamente a cinque giorni quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (Cass. 3355/87; 2460/95; 3316/98).

Le argomentazioni svolte dalla Sezione Prima, nel ritenere conforme a Costituzione l'impugnata norma senza scorgere «alcuna intrusione indebita del legislatore nei procedimenti in corso», sono quindi riferite ad un giudizio pendente instaurato e deciso dai giudici di merito in epoca anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246 del 9 settembre 2010.

Nella fattispecie in esame, invece, la Pennino Costruzioni s.r.l. ha proposto l'opposizione nell'ottobre 2011; vale a dire dopo oltre un anno che le Sezioni Unite avevano definitivamente statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645 comma 2 c.p.c., determina sempre il dimezzamento automatico dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale automatismo per il solo fatto che trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi non soltanto nel caso di assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.

L'opponente, dunque, poteva essere perfettamente a conoscenza dell'interpretazione data all'art. 165 c.p.c. dalle Sezioni Unite nell'esercizio della funzione nomofilattica ad esse riservata dall'ordinamento e quindi costituirsi in giudizio nel termine abbreviato dei cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione.

Per contro il ricorrente opposto, nell'avviare lo speciale procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., sapeva di poter contare su di una norma la quale, secondo l'interpretazione data dalle Sezioni Unite e successivamente non contrastata da alcun difforme giudicato, garantiva una più sollecita trattazione del procedimento di opposizione mediante la previsione del dimezzamento del termine di costituzione in giudizio dell'opponente in modo automatico (per il solo fatto che si trattasse di un'opposizione a decreto ingiuntivo) e quindi non dipendente dalla volontà dell'opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello previsto per il processo di cognizione ordinario.

L'intervento del legislatore, realizzatosi con l'impugnata norma transitoria interpretativa, ha dunque comportato un mutamento delle «regole del gioco» a procedimento già in corso, senza che vi fosse una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo né un dibattito giurisprudenziale irrisolto.

Ma quel che più rileva, ad avviso del giudice rimettente, è la violazione da parte della norma censurata dei limiti costituzionali all'efficacia retroattiva delle leggi.

Invero è noto a questo giudicante che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 della Costituzione, ma è pur vero che l'introduzione da parte del legislatore di norme retroattive deve trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare beni costituzionalmente rilevanti, che assurgano a «motivi imperativi di interesse generale» e non violi i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, come individuati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*cf.* sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2 aprile 2012).

Nel caso di specie il giudicante ritiene violato, innanzi tutto, il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione). Ed invero, cause di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzate da analoga questione di improcedibilità, che siano state decise medio tempore tra l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 9 settembre 2010 e l'intervento legislativo di cui alla legge



29 dicembre 2011 n. 218, hanno trovato una definizione in rito con dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, anche con sentenze passate in giudicato perché non impugnate alla luce della statuizione delle Sezioni Unite, laddove, invece, per un mero e casuale dato temporale, in altre analoghe e contemporanee cause, non definite alla data dell'entrata in vigore della legge 2011/218, i creditori opposti non hanno potuto né potranno avvalersi della norma precedentemente vigente, come interpretata in modo a loro favorevole dalle Sezioni Unite.

Ciò determina un vizio dell'impugnata norma per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili, nonché per inosservanza dei limiti della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto. Per tale motivo risulta essere leso anche il principio della tutela dei diritti davanti all'autorità giurisdizionale (art. 24 della Costituzione) e quello del giusto processo (art. 111 della Costituzione).

L'intervento del legislatore nazionale è inosservante, peraltro, dell'art. 117 primo comma della Costituzione, nella parte in cui statuisce che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Sotto questo aspetto, la norma censurata viola la c.d. norma interposta costituita dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come interpretata in modo consolidato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, più volte affermato che il legislatore può intervenire retroattivamente modificando le norme vigenti in materia civile purché non vengano ad essere violati i principi della preminenza del diritto e dell'equo processo sanciti dall'art. 6 CEDU, così ingerendosi nell'amministrazione della giustizia con influenza su cause in corso, salvo che per imperative ragioni di interesse generale (*ex plurimis* Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sentenza Sez. II 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia).

Nel caso in esame non sono noti, né si rinvencono i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare il censurato intervento del legislatore nazionale su tutti i processi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti alla data di entrata in vigore della legge 2011/218, ivi compresi quelli instaurati in epoca successiva all'arresto delle Sezioni Unite del 9 settembre 2010.

Il legislatore ha in tal modo violato anche l'art. 102 della Costituzione, invadendo la sfera giurisdizionale riservata alla magistratura ordinaria.

Non manifestamente infondate appaiono, dunque, le violazioni dei principi costituzionali suddetti con riferimento all'impugnata norma di legge e nei termini come precisati da questo giudice remittente.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, I della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;


Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e per l'effetto rimette gli atti del procedimento alla Corte costituzionale per giudicare della violazione degli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione in relazione al disposto di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 2011 n. 218

Dispone la sospensione del procedimento.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Così deciso in Benevento il 26 giugno 2012

Il Giudice: LOFFREDO



N. 187

Ordinanza del 22 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Latina - sez. distaccata Gaeta nel procedimento penale a carico di Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciato mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa e della c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione della Sezione distaccata di Gaeta ed inclusione dei comuni di Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel Tribunale di Cassino - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'imparzialità e della disparità di trattamento - Violazione del diritto di azione in giudizio - Eccesso di delega - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, n. 1, artt. 1 e 2 (limitatamente all'inclusione nell'elenco di cui all'Allegato 1 dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia).
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 76 e 97, primo comma.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione della Sezione distaccata di Gaeta ed inclusione dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel Tribunale di Cassino - Violazione del principio del giudice naturale.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, n. 1, artt. 1, 2 (limitatamente all'inclusione nell'elenco di cui all'Allegato 1 dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel Tribunale di Cassino) e 9.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione della Sezione distaccata di Gaeta dal Tribunale di Latina - Violazione del principio di copertura di bilancio.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.
- Costituzione, art. 81.

IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta, nella persona del Giudice dr.ssa Carla Menichetti, all'udienza del 22.5.2013, nel procedimento a carico di Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

- con decreto di citazione diretta a giudizio il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Latina ha convocato in giudizio Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio dinanzi la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina per rispondere dei reati di cui agli artt. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e 650 c.p., ed altro;

- alla prima udienza del 2.7.2012, verificata la regolarità delle notifiche per tutti gli imputati, veniva dichiarata aperta l'istruttoria dibattimentale e il processo veniva rinviato all'udienza del 12.12.2012;



- all'udienza del 12.12.2012 si procedeva ad escutare alcuni testimoni del Pubblico Ministero e veniva disposto il rinvio all'udienza del 17.4.2013 per proseguo istruttoria;

- all'udienza del 17.4.2013, sentiti ulteriori due testimoni del Pubblico Ministero, si disponeva il rinvio all'udienza del 22.5.2013 per proseguo istruttoria;

- all'esito dell'escussione dei testi presenti, il processo, stante l'assenza di altri testimoni regolarmente citati, veniva rinviato all'udienza dell'11.6.2014 per proseguo istruttoria e discussione. A questo punto, il difensore dell'imputato Capone Silverio, Avv. Luca Scipione (con l'adesione anche di tutti gli altri difensori) atteso il rinvio del procedimento per il prosieguo istruttorio a data successiva al 13 settembre 2013, data oltre la quale, ex art. 9, comma 1, d.lvo 155/2012 «le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2», eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, l. 148/2011 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011) con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72 e 77, comma 2, della Costituzione; eccepiva, altresì, l'incostituzionalità degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012) nelle parti relative alla soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina disposta con l'elenco della Tabella A e all'inclusione dell'intero territorio della medesima sezione distaccata nel circondario del Tribunale di Cassino per effetto dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 155/2012, nonché dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 1, 76 e 97, comma 1, della Costituzione; eccepiva, infine, l'incostituzionalità dell'art. 1, co. 2, legge 148/2011 e, con esso, del D.Igs. n. 155 del 7.9.2012 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;

OSSERVA

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Giova premettere che gran parte delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state vagliate da altri Tribunali, i quali, nel ritenerle rilevanti e non manifestamente infondate, hanno già trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Dunque, nel riportare sinteticamente quanto rilevato dalle difese degli imputati e già in parte ritenuto, sotto il profilo di legittimità costituzionale, in analoghe questioni da altri Tribunali, si approfondirà ulteriormente la questione di costituzionalità specificatamente mossa riguardo alla particolare situazione, generata dal D.Igs. 155/2012, di questa sezione distaccata di tribunale che, oltre ad essere stata soppressa, è passata sotto la giurisdizione di altro tribunale, tra l'altro ubicato in diversa provincia (Frosinone rispetto a Latina).

1) Decreto-legge n. 138 del 2011 e legge di conversione n. 148 del 2011 - violazione articoli 70, 72 e 77, comma secondo, della Costituzione.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 148/2011 prevede: «il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Il secondo comma prevede: «Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza...».

La Corte costituzionale già con sentenza n. 29 del 1995 ha affrontato i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione.

In particolare, così come già in quella occasione ha affermato il principio per cui la legge di conversione non ha efficacia sanante ed il difetto dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza concreta un vizio formale del procedimento normativo trasmissibile come tale alla stessa legge di conversione.

In linea di continuità tale orientamento è stato espresso da altre decisioni della Corte costituzionale; da ultimo nelle Sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012.

In particolare, nella Sentenza n. 171 del 2007, è stato affermato che la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza può essere oggetto di scrutinio (solo quando il difetto di tali presupposti sia evidente) su di un piano diverso da quello proprio del Parlamento in sede di conversione, perché l'attribuzione al Governo della funzione



legislativa ha carattere derogatorio ed è compito della Corte preservare l'assetto delle fonti primarie, accertando se il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo sia stato o meno alterato; la legge di conversione non sana dunque i vizi del decreto, di modo che il difetto dei casi straordinari di necessità ed urgenza si traduce, dopo l'intervento parlamentare, in un vizio procedimentale della relativa legge.

Tale orientamento è stato affermato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 128 del 2008, di conforme contenuto ed esteso, poi, successivamente, con la sentenza n. 355/2010, anche agli emendamenti aggiunti in sede di conversione del Parlamento.

In particolare, con la citata Sentenza la Corte è tornata su questa materia, riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza anche riguardo agli emendamenti aggiunti, in sede di conversione dal Parlamento, purché questi siano omogenei rispetto al contenuto del decreto-legge. A proposito degli emendamenti eterogenei - cioè radicalmente estranei rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessità e di urgenza che lo hanno ispirato - tale sindacato è, dunque, escluso, ma non viene, altresì, affermato che l'introduzione *ex novo*, in sede di conversione, di disposizioni eccentriche sia, di per sé, ammissibile. La Corte, pertanto, non si è preclusa la possibilità di intervenire in futuro, valutando la costituzionalità degli emendamenti eterogenei, e ciò ha fatto con la sentenza n. 22 del 2012, ritenendo l'incostituzionalità di talune disposizioni aggiunte al testo del decreto-legge solo durante la fase parlamentare della conversione, il percorso logico consta di quattro passaggi argomentativi:

- è dimostrata l'eterogeneità delle norme impugnate, inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del decreto-legge;

- è rinvenuto nell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento del requisito dell'omogeneità del decreto-legge;

- da tale requisito è dedotta la necessaria omogeneità della legge di conversione anch'essa imposta dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione;


- dal riconoscimento della necessaria omogeneità della legge di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la conseguenza dell'incostituzionalità delle norme introdotte in sede di conversione che siano del tutto eterogenee rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto. Tale introduzione, infatti, implica la violazione delle norme procedurali: solo ove sussistano i presupposti enunciati nel secondo comma dell'art. 77 della Costituzione è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione.

I casi esaminati dalla Corte costituzionale nelle sentenze alle quali si è fatto cenno appaiono assimilabili a quello in esame.

In particolare, in relazione a quanto stabilito dall'art. 77, comma 2, della Costituzione, la lettura della clausola che accompagna l'adozione del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente recita: «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione») avrebbe dovuto dare conto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, in riferimento al tema della cd. "geografia giudiziaria"; tema, invece, originariamente del tutto estraneo e che è stato introdotto solo successivamente all'approvazione parlamentare di un emendamento governativo proposto in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011.

Parrebbe, dunque, violata la norma procedimentale della Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi di necessità ed urgenza.

La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge 148/2011, volta a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, è stata introdotta per la prima volta in sede di conversione ed in quanto del tutto eterogenea rispetto al corpo del decreto-legge convertito, appare qualificabile come "norma intrusa", ovvero che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio) evidentemente estranea all'insieme delle altre disposizioni di legge che il primo comma dell'art. 1 provvede a convertire. Sul punto specifico si è recentemente espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 16.2.2012, con la quale definitivamente si stabilisce che «La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario, non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto e di finalità. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla



finalità del decreto, spezza il legame logico giuridico tra la valutazione fatta dal governo dell'urgenza del provvedere ed i "provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del "caso" straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il "caso" che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera causalità temporale. I cosiddetti decreti "mille proroghe", che vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta, invece, in contrasto con l'art. 77 Cost., la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione dei presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservato dalla legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone:

«Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, *quater* del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) in quanto le norme impugnate, inserite nel corso del procedimento di conversione del D.L. n. 225/2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo».

Ciò posto, come sopra già accennato, la norma "intrusa" non ha direttamente disciplinato la materia perché la riorganizzazione territoriale è stata delegata al Governo. Come è noto l'art. 72, comma 4°, della Costituzione impone per i disegni di legge di delegazione legislativa il ricorso alla procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera che, ai sensi del 1° comma della norma, consiste nel previo esame in commissione (sede referente) e successivo passaggio in Aula, dove il disegno viene approvato articolo per articolo e con votazione filiale. La delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari è stata approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica il 7 settembre 2011, durante l'*iter* del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011. Il procedimento legislativo di conversione, si è poi concluso con la successiva deliberazione della Camera dei Deputati.

Entrambi i passaggi parlamentari sono stati caratterizzati dal fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia.

Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge che l'emendamento governativo sulla riorganizzazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie è stato presentato in aula ed è stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio, per la valutazione degli aspetti di copertura finanziaria: è del tutto mancato, dunque, il passaggio necessario dell'esame da parte della commissione referente.

Si legge, infatti, nel predetto resoconto, come il Presidente della Commissione abbia informato che «durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2887, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo ha presentato l'emendamento n. 1900 sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento stesso è stato trasmesso dal Presidente del Senato affinché, in relazione all'art. 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la commissione bilancio possa informare l'assemblea circa i profili di copertura finanziaria».

Dunque, la sequenza procedimentale delineata nella Costituzione (decreto-legge seguito da legge di conversione) è stata sostituita con una sequenza diversa (decreto-legge, seguito da legge di conversione, seguita, a sua volta, da decreto legislativo, delegato), inoltre, in una materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge.



Parrebbero, dunque, violati sia l'*iter* ordinario di formazione legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma, della Costituzione) sia l'*iter* previsto per la decretazione d'urgenza (art. 77, secondo comma, della Costituzione).

2) *Articoli 1, nella parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - eccesso rispetto ai criteri direttivi fissati nella legge delega - violazione dell'art. 76 della Costituzione.*

L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 prevede: «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto».

Nell'elenco della tabella A è compresa la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina.

Di poi, l'art. 2, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 155/2012 prevede ancora: «Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto».

Nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 155, che ha sostituito la tabella A del r.d. n. 12 del 30.1.1941, i comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, attualmente ricompresi nel circondario del Tribunale di Latina (Sezione Distaccata di Gaeta), sono passati nel circondario giudiziario del Tribunale di Cassino.

I dubbi di legittimità costituzionale espressi in relazione alla legge delega inducono a prospettare la illegittimità consequenziale del decreto legislativo.

Inoltre, tale decreto, per la parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e con l'allegato 1 l'accorpamento del territorio della medesima sezione al Tribunale di Cassino, sembra porsi in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), d) ed e) della legge n. 148/2011 violando, così, l'art. 76 della Costituzione.


In particolare, la lettera b) prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione dei territori, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale dei bacini d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonché alla necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane», secondo la lettera d), «si deve procedere alla soppressione ovvero alla, riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)», la lettera e) stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui ai punti che precedono, si assuma «...come prioritaria linea di intervento...il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni».

Nel caso *de quo*, alcuno degli elencati criteri è stato oggetto di attenzione da parte del Legislatore che, lo ribadiamo, con la tabella A e l'allegato 1 del decreto legislativo n. 155/2012 ha, rispettivamente, soppresso la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e accorpato il territorio dei comuni di quest'ultima (Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia) dal Tribunale di Latina al Tribunale di Cassino, appartenente a Provincia diversa.

Va evidenziato che, in tal modo, i residenti (utenti e avvocati) dei Comuni ricadenti nel circondario della attuale Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, per ottenere risposta dalla Giurisdizione ordinaria, sia civile che penale, devono fare riferimento, a causa del disposto accorpamento al Tribunale di Cassino, ad uffici giudiziari diversi a seconda della tipologia e della natura delle controversie, nonché ad uffici amministrativi, stante la diversa Provincia, appartenenti alla competenza del Tribunale di Latina.

A titolo esemplificativo basti pensare che: - i procedimenti ordinari civili e penali verranno trattati dal Tribunale di Cassino; - i riesami reali verranno trattati dal Tribunale di Frosinone (vista la competenza del distretto provinciale ex art. 324 c.p.p.); - le misure di prevenzione verranno trattate dal Tribunale di Latina (si segue la provincia di dimora del proposto); - i riesami personali verranno trattati dal Tribunale di Roma; - le cause civili di previdenza e quelle contro Enti gestori dei servizi verranno tutte trattate dal Tribunale di Latina.

A tal proposito, non può neppure ignorarsi, sempre a titolo esemplificativo, la scissione che inevitabilmente verrebbe a crearsi tra l'*iter* amministrativo e l'*iter* giurisdizionale con riferimento, per esempio, alle violazioni del codice della strada a seguito della cui contestazione, ove commesse nel territorio della Provincia di Latina, in particolare nel territorio della soppressa Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, il ricorso amministrativo andrebbe a proporsi dinanzi alla Prefettura del Comune di Latina, laddove, invece, il ricorso giurisdizionale andrebbe a proporsi



dinanzi al Tribunale di Cassino, appartenente a differente territorio provinciale (Frosinone). D'altronde, in generale, quasi tutti gli uffici correlati allo svolgimento dell'attività giudiziaria interessante il territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, quali Prefettura, Questura, Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, Enti gestori di servizi pubblici, Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, Commissione Tributaria provinciale e regionale e Tribunale Amministrativo Regionale sono ubicati nella città di Latina (capoluogo di provincia), ossia a oltre 130 chilometri di distanza dal Tribunale di Cassino, cosicché a utenti e avvocati sarà reso impossibile, sia sotto il profilo logistico che economico, l'accesso organico, omogeneo ed equilibrato sia al presidio giudiziario di Cassino, sia alla domanda di giustizia e sia all'offerta di giustizia.

Orbene, la scelta governativa di accorpare i comuni dell'attuale circondario della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina a quello di Tribunale di Cassino non è in sintonia con i criteri guida della legge delega.

Ed invero, la linea prioritaria di intervento, secondo quanto espressamente statuito all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 148/2011 è quella del riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale.

Nel caso di specie, invece, il decreto delegato, nel prevedere l'accorpamento di nove comuni appartenenti ad un Tribunale avente sede nella provincia di Latina a quello di un Tribunale avente sede nella provincia di Frosinone, sembra eccedere i limiti del potere normativo delegato, di guisa che la norma adottata non potrebbe sottrarsi a censure di incostituzionalità, con possibili ricadute anche sulla validità dei processi che saranno celebrati.

Del resto, sarebbe stato in linea con i criteri dettati dalla lettera e) dell'art. 1, secondo comma, della l. 148/2011, che individua lo spazio della riorganizzazione delegata nella medesima «area provinciale», lasciare le competenze giurisdizionali sui comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Latina (comprendente la attuale Sezione Distaccata di Gaeta) e non, di certo, procedere, andando oltre a quanto previsto dalla suddetta delegazione legislativa, al passaggio ad un tribunale di primo grado non provinciale, quale è il Tribunale di Cassino, avente sede nella diversa Provincia di Frosinone.

In altri termini sarebbe stato opportuno ed in linea con i criteri guida, nel rispetto della medesima «area provinciale» della Provincia di Latina, delineare una nuova riorganizzazione all'interno dello stesso Tribunale di Latina, disponendo (ad esempio) l'accorpamento delle due sezioni distaccate attualmente esistenti (Gaeta e Terracina) ovvero concentrando tutta l'attività nella sede centrale del Tribunale di Latina, giammai accorpare una rilevante parte del territorio della Provincia di Latina, precisamente quello dei nove Comuni attualmente ricadenti nella Sezione Distaccata di Gaeta e aventi una popolazione di oltre 105.000 abitanti, ad un tribunale di primo grado non provinciale, quale è il Tribunale di Cassino, avente sede nella diversa provincia di Frosinone.

Vanno, infatti, evidenziate le caratteristiche peculiari del territorio - grande estensione costiera, crocevia fra Campania e Lazio e assenza assoluta di mezzi di comunicazione pubblici e di infrastrutture ferroviarie ancor di più con il Tribunale di Cassino. Al riguardo, va sottolineato che non vi è alcun collegamento ferroviario tra i comuni del territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta e il Tribunale di Cassino e, vieppiù, che tra i nove comuni ricadenti nella circoscrizione della Sezione Distaccata di Gaeta ve ne sono due insulari, Ventotene e Ponza, i quali, oltre a non fruire con Cassino di alcun collegamento ferroviario sulla terraferma, presentano notevoli disagi per raggiungere la sede del Tribunale di Cassino, a differenza invece del collegamento per Gaeta (porto di Gaeta) e per Latina (linea ferroviaria).

Ed ancora, si consideri che il Tribunale di Cassino, pure alla luce del D.M. del 18.4.2013, ha un organico di 21 giudici (1+1+19) mentre quello di Latina ha un organico di 39 giudici (1+3+35), onde l'accorpamento dei comuni della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, che conta allo stato 3 giudici, sarebbe, comunque, inidoneo ad assicurare effettive condizioni di efficienza del servizio giustizia. Senza sottacere, al riguardo, che l'inidoneità del Tribunale di Cassino ad offrire un servizio giustizia efficiente ed adeguato è stato evidenziato dal Gruppo di studio istituito il 13.10.2011 dal Ministero della Giustizia a seguito della delegazione legislativa, il quale, nella relazione finale del 12.3.2012, riteneva che avesse un organico insufficiente per essere mantenuto.

In sostanza, se è vero, come risulta dalla norme, che la succitata lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, siffatti principi e criteri direttivi avrebbero imposto che le competenze giudiziarie sui nove comuni dell'attuale Sezione Distaccata di Gaeta rimanessero all'interno della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Latina.

Orbene, alcun criterio direttivo della legge delega autorizzava un accorpamento dei comuni dell'attuale Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina al Tribunale di Cassino.



Infine, con la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, non sono stati affatto rispettati, essendo stata disposta dal Governo con la tabella A insieme alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti, i criteri e gli indirizzi contenuti nella delegazione legislativa e, precisamente, quelli statuiti dal combinato delle lettere *b)* e *d)* dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 148/2011.

In effetti, sebbene la suddetta lettera *d)* preveda anche la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, tale delega deve seguire a tal fine, così come in essa espressamente previsto, comunque il rispetto dei criteri e degli indirizzi della precedente lettera *b)*, ossia i criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione dei territori, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale dei bacini d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale. D'altro canto, siffatta *ratio* della riforma è resa palese non solo dalla lettera della delegazione legislativa in discorso, ma anche dai lavori affidati dallo stesso Ministero della Giustizia ad un Gruppo di lavoro istituito all'uopo il 13.10.2011, avente proprio l'obiettivo di individuare, così come avvenuto con la relazione finale del 12.3.2012, i predetti criteri oggettivi ed omogenei.

Ora, a prescindere dalla circostanza che la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, tra cui la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, è avvenuta senza assolutamente tener conto di alcuno dei criteri oggettivi ed omogenei indicati nella delega, non va nello specifico sottaciuto neppure come, secondo la relazione finale redatta il 12.3.2012 dal Gruppo di studio ministeriale, la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina era in possesso di tutti i requisiti per essere mantenuta. Difatti, era rispettato il criterio della popolazione (85.490 abitanti), essendo di oltre 105.000, e il criterio delle sopravvenienze (2269), essendo di oltre 3600.

Ne consegue che sembra essere stato violato il disposto di cui all'art. 76 della Costituzione per avere il Governo emanato un provvedimento legislativo in violazione dei principi e dei criteri direttivi previsti nella legge delega.

3) Articoli 1, nella parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 97 e 24 della Costituzione.

I pubblici uffici devono essere organizzati in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.

D'altra parte, obiettivo dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148/2011, è quello di realizzare "...risparmi di spesa ed incrementi di efficienza..".

Dunque, nel caso di specie, sembrerebbero essere stati violati i criteri dettati dalla stessa legge e relativi al miglior funzionamento della giustizia: ne deriverebbe la consequenziale violazione del principio costituzionale del buon andamento ovvero del diritto alla tutela giudiziaria effettiva.

Inoltre, non vi sono evidenze circa l'obiettivo del risparmio economico che sarebbe realizzato con la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e/o con l'accorpamento al Tribunale di Cassino del territorio dei comuni ricadenti attualmente nella medesima sezione distaccata, mentre è certo che vi saranno costi di trasferimento e che un bene pubblico quale il palazzo di giustizia, tra l'altro inaugurato da poco più di cinque anni, resterà inutilizzato.

Orbene, l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al circondario giudiziario del Tribunale di Cassino non ha comportato risparmi di spesa né incrementi di efficienza.

Di contro, va segnalata ancora una volta la effettiva difficoltà per i cittadini e gli avvocati residenti ed operanti nel circondario della attuale Sezione Distaccata di Gaeta di raggiungere il Tribunale di Cassino, con conseguente compromissioni per i primi del diritto di difesa e per i secondi di esercitare in modo possibile la propria attività professionale. A riguardo, già sono state indicate innanzi tutte le difficoltà e le assenze (linea ferroviaria) di collegamento tra i comuni "accorpati" col Tribunale di Cassino e l'estremo frazionamento degli uffici giudiziari competenti a seconda della tipologia dei giudizi (Cassino, Latina, Frosinone e Roma), nonché il totale slacciamento di tutti gli uffici amministrativi e delle Forze dell'Ordine (Prefettura, Questura, Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, Enti gestori di servizi pubblici, Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, Commissione Tributaria provinciale e regionale e Tribunale Amministrativo Regionale) di riferimento per i comuni accorpati al Tribunale di Cassino, essendo tutti ubicati nel Comune di Latina e a oltre 130 chilometri dalla sede di tribunale.

4) Articoli 1, nella parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 3 della Costituzione.



Tutte le violazioni dei criteri posti dalla legge delega, in particolar modo il criterio direttivo di cui alla lett. e) dell'art. 1, potrebbe risolversi, in concreto, anche nella violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, il diverso trattamento riservato agli utenti della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, i comuni del cui circondario sono stati accorpati al circondario di un tribunale di altra provincia, rispetto a quelli di analoghe sezioni distaccate soppresse appare arbitrario in quanto non trova fondamento in alcuna disposizione di legge ed irrazionale in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante.

Gli utenti della attuale Sezione Distaccata di Gaeta perdono, essendo l'unico caso di accorpamento ad un tribunale di primo grado di altra provincia, la possibilità di usufruire in modo razionale, omogeneo e contiguo di tutti gli uffici e i servizi di natura provinciale esistenti nella Provincia di Latina, dovendo invece, va ricordato, rivolgersi, per ottenere risposta di Giurisdizione ordinaria, sia civile sia penale, a plurimi, diversi e distanti uffici giudiziari (Cassino, Latina, Frosinone e Roma), molti dei quali ubicati in province differenti.

5) Articoli 1, in parte de qua, 2, in parte de qua, e 9 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Le norme richiamate sarebbero, altresì, in contrasto con il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della Costituzione, in quanto la loro applicazione distoglierebbe il cittadino dal Giudice naturale precostituito per legge.

Ciò tanto più, in quanto l'art. 9 del D. lgs 155/2012 prevede che le cause pendenti avanti ad un ufficio destinato alla soppressione alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano devolute al Tribunale accorpante e, conseguentemente, i rinvii di udienza a data successiva al 13.9.2013 siano fatti al nuovo Giudice competente. In effetti, la disposizione appare presa disattendendo la necessità, sancita dall'art. 25 1° comma Cost. di precostituzione del Giudice investito del processo, che comporta che il legislatore detti la disciplina della competenza prima del fatto da giudicare e non con come norma sopravveniente addirittura al processo già iniziato. È noto al riguardo che la giurisprudenza costituzionale ha contribuito alla migliore interpretazione dell'art. 25 comma 1 della Costituzione con sentenze, talvolta, che hanno richiamato l'attenzione sul "diritto alla certezza che a giudicare non sarà un Giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962) e, in qualche altro caso, che hanno manifestato una particolare sensibilità nei confronti degli interventi legislativi che incidono sulla competenza (sentenza n. 452 del 1997) a condizione però che si riesca a contemperare "obiettività ed imparzialità con continuità e prontezza delle funzioni" (sentenza n. 272 del 1998). Orbene, non si vuole nella specie opporre resistenza ad una novella che articoli diversamente la competenza tra gli uffici giudiziari. Invero, si contesta il percorso che ha violato, per numerosi aspetti, diverse disposizioni costituzionali (artt. 3, 24, 76, comma 1, 97) e che nei fatti è irragionevole anche perché incide negativamente sulla "continuità e sulla prontezza delle funzioni" (Corte costituzionale n. 272 del 1998) degli uffici giudiziari senza produrre alcun beneficio per i cittadini né dal punto di vista dell'accesso alla giustizia, né per quel che concerne la riduzione dei costi degli apparati giudiziari, né in relazione al tema della durata ragionevole del processo.


Va evidenziato, a tal proposito, che l'art. 9 del D.lgs. n. 155/2012, per quanto concerne la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta e l'accorpamento dei Comuni di quest'ultima al circondario del Tribunale di Cassino, produrrà un inevitabile "stallo" di tutti i procedimenti civili e penali pendenti, atteso che, non essendo possibile alcun rinvio da parte di questa Sezione al Tribunale di Cassino, essendo la prima una articolazione del Tribunale di Latina, si verrà inevitabilmente a determinare, dopo il 13.9.2013, l'interruzione di tutti i processi pendenti e non definiti per quella data.

Ne consegue che la violazione dell'art. 25, comma 1, Costituzione è nel caso di specie assolutamente evidente e scontata, anche per la totale mancanza di norme processuali che permettano la possibilità di far proseguire i giudizi dinanzi a Giudici di tribunali appartenenti ad altro circondario. D'altronde, il verificarsi, a partire dal 13.9.2013, di un fermo, per un periodo di tempo indeterminabile e sicuramente lungo, di tutti i procedimenti attualmente pendenti presso la Sezione Distaccata di Gaeta è reso ancor più certo dalla circostanza che la struttura giudiziaria che ospita la Sezione cesserà di funzionare a far data dal 13.9.2013, non essendo stato richiesto neppure, da parte del Presidente del Tribunale di Cassino, il mantenimento della struttura ex art. 8 D.lgs. 155/2012.

Azzerata, pertanto, è la certezza del cittadino residente nei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia di vedere tutelati i propri diritti ed interessi da un organo di Giustizia già preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, donde la violazione dell'art. 25, comma 1, Costituzione.

6) Articolo 1, comma 2, della L. n. 148 del 2011 e del D.lgs. n. 155/2012 - violazione ed elusione dell'art. 81 Costituzione.

L'art. 81 della Costituzione, prima della riforma intervenuta con legge costituzionale 20.4.2012 n. 1, stabiliva che "ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte" (4° comma).



L'art. 81 della Costituzione nuova stesura prescrive: "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte".

La normativa costituzionale si preoccupava e si preoccupa che il Parlamento, quando approvi una legge, consideri ed indichi i mezzi per dare ad essa attuazione, per il necessario equilibrio di bilancio, oggi richiesto in modo più rigoroso a seguito delle prescrizioni dell'Unione Europea, tradotte nella legge costituzionale 20.4.2012 n. 1 che ha sostituito, con l'art. 1, il precedente testo dell'art. 81.

È in violazione o, comunque, in elusione delle disposizioni costituzionali una legge la quale affermi che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur essendo tali spese necessarie per l'attuazione della legge e, quindi, non provvedendo sui mezzi per farvi fronte.

L'art. 1, comma 2, lett. *q*), della L. 14.9.2011 n. 148 prevede: "dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

L'art. 10 del D.lgs n. 155/2012, ("Clausola di invarianza"), recita: "Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Quest'ultima previsione già in sé appare contrastare e non osservare le prescrizioni della delega.

In ogni caso sussiste un apprezzabile *fumus* di violazione o, comunque, di elusione dell'art. 81 della Costituzione da parte della L. 148/2011 e del D.lgs n. 155/2012, sia per il precedente 4° comma che per l'attuale 3° comma, ovvero con riguardo alla primigenia e all'attuale formulazione. E ciò perché:

a) il solo spostamento dei fascicoli dagli uffici giudiziari soppressi (nel caso di specie dalla Sezione Distaccata di Gaeta al Tribunale di Cassino) ai Tribunali accorpanti richiede l'utilizzo, quanto meno, di mezzi di trasporto e di personale, che non sono in dotazione agli uffici giudiziari, con conseguente esternalizzazione ed appalto del servizio;

b) bisogna acquistare ovvero trasferire mobili, computer, suppellettili, altri oggetti d'ufficio necessari per le cancellerie e per i magistrati ed anche qui l'acquisto ovvero il trasporto dei beni non potrà avvenire con le dotazioni finanziarie e il personale degli uffici giudiziari ed i mezzi in loro dotazione, ma corrispondendo l'importo per lo svolgimento di questo servizio e procedendo ai relativi acquisti con nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) sono indispensabili interventi edilizi sulle strutture che devono ricevere il personale degli uffici giudiziari soppressi ovvero l'individuazione di altre strutture edilizie;

d) sarà necessario operare interventi per mettere in rete tutti i computer e procedere alla messa in rete di tutti i dati, potenziando il sistema informatico;


e) occorrerà che le finanze pubbliche sopportino (in aggiunta a quanto spese sino ad ora) le indennità di trasferimento dovute *ex lege* ai magistrati che dovranno entrare a far parte dell'organico degli Uffici Giudiziari accorpanti, non ricorrendo, per quanto concerne il caso che ci occupa, le condizioni dell'art. 5 del D.lgs 155/2012, il quale non consente e non prevede il passaggio dei magistrati in servizio presso le sezioni distaccate sopresse a un diverso ufficio giudiziario accorpante il territorio di queste ultime.

Questi sono tutti costi e spese che si rilevano in via di primo acchito e ad un esame anche solo superficiale, ma certamente vi sono altre voci che facilmente verranno a richiedersi per adeguare un ufficio giudiziario sottodimensionato, quale è il Tribunale di Cassino, a sostenere e sorreggere la domanda di giustizia proveniente dal territorio accorpato e che certo il ministero avrebbe dovuto individuare e conteggiare, rendendo trasparente (e veritiera) l'operazione.

Per il caso di Cassino si pensi che l'attuale Palazzo di Giustizia non è in grado di ospitare tutti gli uffici già presenti ante riforma d.lgs. 155/2012, tanto da aver già trasferito gli uffici UNEP e parte dell'attività giudiziaria presso locali reperiti presso altro immobile.

È di tutta evidenza che l'allocazione del personale amministrativo e dei magistrati necessari per la prosecuzione dell'attività giudiziaria proveniente dal territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, dell'utenza, degli avvocati (oltre 500), così come dei fascicoli degli arredi e delle strumentazioni, comporterà necessariamente il reperimento di nuovi locali (con i relativi costi) e l'esecuzione di lavori che consentano effettivamente l'accorpamento d'organico, dei fascicoli e dei beni strumentali. Dunque, la violazione dell'art. 81 della Costituzione (nelle due formulazioni) apre a spese non previste e alle voragini nei conti pubblici.

Anche sotto questi aspetti, la legge delega e quella delegata paiono verosimilmente incostituzionali.



In conclusione, va rilevato che tutti i profili di possibile illegittimità costituzionale della legge delega (art. 1 legge 148/2011) si riverberano sul decreto legislativo delegato n. 155 del 7/9/2012, che da tale provvedimento trae esistenza (e che tuttavia presenta specifici vizi suoi propri relativi alla soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta e all'acorpamento dei Comuni di quest'ultima al Tribunale di Cassino) alla luce di tutte le osservazioni svolte.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

I dubbi circa il contrasto con la Costituzione delle norme fin qui esaminate sono, dunque, consistenti e la segnalazione dei vizi incostituzionali, all'esito della delibazione che precede, non appare affatto pretestuosa; le questioni sollevate non appaiono all'odierno giudicante manifestamente infondate.

La rilevanza delle questioni sollevate.

È evidente la relazione tra le norme denunciate e l'esito della controversia.

Il dubbio di costituzionalità investe, infatti, l'individuazione del Giudice (il Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Gaeta ovvero il Tribunale di Cassino) che dovrà trattare il procedimento penale *de quo* e, dunque, adottare la sentenza nel merito, in quanto la successiva udienza di trattazione si svolgerà in un tempo in cui la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, in virtù della previsione del decreto legislativo, sarà stata soppressa ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D.lvo 155/2012 che recita: "...Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto", e cioè dodici mesi dal 13 settembre 2012.

Ne consegue che ciò costringerebbe le parti processuali a cambiare Giudice in corso di causa.

Orbene, le norme in oggetto hanno una diretta ed evidente incidenza rispetto alla decisione del presente giudizio, concorrendo a determinare "il giudice naturale" dello stesso.

L'interesse delle parti è, dunque, quello a non essere distolte dal giudice preconstituito per legge (che allo stato è il Tribunale di Latina, attraverso la sua Sezione Distaccata di Gaeta), sulla base di norme pur aventi valore di legge, ma costituzionalmente illegittime per le ragioni sopra evidenziate (che lo individuano nel Tribunale di Cassino); interesse, peraltro, a sua volta di rilevanza costituzionale, alla stregua dell'art. 25, primo comma, Cost.

La decisione delle questioni di legittimità costituzionale, come sopra prospettate, si pone, pertanto, come pregiudiziale ed indispensabile rispetto alla decisione del presente giudizio.

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 18/89 (sulla responsabilità civile dei magistrati) e n. 196/87 (sulla obiezione di coscienza del giudice tutelare in ordine alla autorizzazione delle donne minorenni all'interruzione della gravidanza), ha, del resto, già riconosciuto che - ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità sollevate - devono ritenersi rilevanti, ai fini del giudizio, anche le norme che, pur non direttamente pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio, attengono, comunque, allo *status* del Giudice, alla sua composizione, nonché, in generale, alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare.

La Corte ha affermato che «L'eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo *status*, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti» (cfr sent. n. 18/89, ed ancora Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974 n. 128).

La protezione dell'esercizio della funzione giurisdizionale influisce, pertanto, in questi casi, su ciascun procedimento pendente, nell'ambito (ed in ogni momento) del quale può, pertanto, essere sollevata la questione di legittimità costituzionale. Dunque, la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate si pone in rapporto di pregiudizialità rispetto all'ulteriore corso del procedimento penale *de quo*, la cui udienza di trattazione è stata fissata in una data successiva al 13.9.2013, ossia quando la Sezione Distaccata di Gaeta non esisterà più.

Ne consegue che il presente procedimento non si può decidere indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, che, come tali, si pongono in rapporto di pregiudizialità con l'ulteriore trattazione.

P. Q. M.

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011), con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione;



2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui prevede con l'approvata tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, e dell'art. 2, nella parte in cui prevede con l'approvato allegato I l'inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 97, primo comma, della Costituzione;

3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui prevede con l'approvata tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, dell'art. 2, nella parte in cui prevede con l'approvato allegato I l'inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, e dell'art. 9 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;

4) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della L. n. 148 del 2011 e del D.lgs. 155/2012 per contrasto con l'art. 81 della Costituzione;

5) revoca pertanto l'ordinanza con cui il procedimento penale de quo è stato rinviato all'udienza dell'11.6.2014 ore 9,00.

Sospende il presente processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Gaeta, 22 maggio 2013


Il giudice monocratico: MENICETTI

13C00279

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-036) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

